



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 19/12/2018

Esame del ricorso n. 0883233 del 24/07/2018

proposto da

nei confronti di 19275 - COMPASS BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 19/12/2018

FATTO

In data 27/10/2009 ha stipulato il contratto di prestito personale n. ****646, di € 33.668,84, estinto alla scadenza dopo il pagamento di 84 rate. Contestualmente ha stipulato una copertura assicurativa composta da due polizze collettive, nn. *140 e *240, qualificate come facoltative ma di fatto obbligatorie, oltre che una polizza CPP n. ***584. Le polizze sono state sottoscritte lo stesso giorno del prestito, per la medesima durata, il beneficiario degli eventuali indennizzi è l'intermediario contraente e gli stessi indennizzi sono tendenzialmente parametrati all'ammontare del debito residuo del finanziamento. Tali elementi inducono a ritenere che l'adesione alle polizze collettive nn. *140 e *240 fosse collegata al contratto di finanziamento. In base ai calcoli effettuati, il TEG contrattuale è pari al 18,625% mentre la soglia usura al momento della stipula del finanziamento era pari al 16,41, pertanto il tasso soglia risulta evidentemente superato. Di conseguenza deve farsi applicazione dell'art. 1815, comma 2 C.C. e condannare l'intermediario a restituire gli interessi usurari illegittimamente percepiti, oltre al rimborso delle spese di lite.

L'intermediario resistente conferma la liceità del T.E.G. contrattuale, pari al 15,74%, che correttamente non comprende i costi delle coperture assicurative facoltative. Con riferimento alle polizze nn. *140 e *240 produce evidenze documentali volte a dimostrare di aver offerto condizioni simili, senza la stipula di polizze, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio. In particolare produce copia di due contratti, a suo dire, stipulati nel medesimo periodo del contratto in contestazione, erogati in favore di soggetti aventi il medesimo rating, a condizioni economiche simili e non assistiti da polizze CPI. Si oppone



alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza, data la non obbligatorietà della difesa tecnica davanti all'Arbitro.

DIRITTO

Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Nel caso specifico, la parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio attraverso una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dalla funzione di copertura delle polizze assicurative, dalla loro connessione genetica e funzionale con il finanziamento e dall'indennizzo parametrato al debito residuo.

L'intermediario resistente ha provato di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ma la data e la durata cui si riferiscono tali contratti di finanziamento sono molto diverse rispetto a quella del finanziamento oggetto del presente ricorso. Il Collegio non reputa pertanto fornita la prova della facoltatività delle polizze. Poiché il TAEG calcolato ricomprendendo le polizze obbligatorie supera il tasso soglia, deve farsi applicazione dell'art. 1815, comma 2 C.C.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta che le remunerazioni convenute in contratto superano il tasso soglia e ne dichiara la nullità. Per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento prevedendo la restituzione del solo capitale effettivamente erogato, con restituzione di quanto percepito in eccedenza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1